



Statuto dei Giovani Democratici della Lombardia

CAPO I - PRINCIPI DELLA DEMOCRAZIA INTERNA

Articolo 1 ***GD Lombardia***

1. I “Giovani Democratici della Lombardia” (GD Lombardia) rappresentano l’organizzazione giovanile del Partito Democratico nella regione Lombardia e si costituiscono sulla base dei principi e delle regole contenuti nello Statuto Nazionale e nella Carta di Cittadinanza dei Giovani Democratici.
2. GD Lombardia, per mezzo del presente Statuto, stabilisce le condizioni di autonomia politica, programmatica e organizzativa necessarie all’esercizio delle proprie funzioni nel territorio lombardo.
3. Lo Statuto di GD Lombardia si applica a tutte le articolazioni territoriali e tematiche dell’organizzazione.

Articolo 2 ***Principi della democrazia interna***

1. GD Lombardia promuove la partecipazione politica dei ragazzi e delle ragazze garantendo pari opportunità a tutti. Inoltre si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle giovani donne, favorendo, a tutti i livelli, la presenza di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti.
2. GD Lombardia riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al loro interno come parte essenziale della vita democratica dell’organizzazione, e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’orientamento sessuale, l’origine etnica.
3. GD Lombardia assicura la più trasparente e rapida circolazione delle informazioni inerenti le scelte dell’organizzazione e del dibattito interno. Questo sarà fatto avvalendosi di un Sistema informativo basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo.
4. GD Lombardia promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l’elaborazione collettiva degli indirizzi politico programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso momenti di studio e di formazione.

Articolo 3

1. GD Lombardia ha il compito di rispondere alle molteplici forme di partecipazione dell’universo giovanile, dotandosi dei mezzi necessari allo scopo. I diritti e i doveri degli iscritti e le modalità di iscrizione si richiamano allo Statuto e ai Regolamenti nazionali.

CAPO II - FORMAZIONE DELL'INDIRIZZO POLITICO; COMPOSIZIONE, MODALITA' DI ELEZIONE E FUNZIONI DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI REGIONALI E TERRITORIALI

Articolo 4

Assemblea Congressuale Regionale

1. L'Assemblea Congressuale Regionale è composta da delegati eletti e ripartiti in maniera federale tra le Province lombarde secondo quanto stabilito dal Regolamento congressuale approvato dalla Direzione Regionale. Nelle Assemblee congressuali di livello provinciale sono eletti i delegati spettanti ad ogni Provincia.
2. L'Assemblea Congressuale Regionale rimane in carica fino alla convocazione del successivo Congresso, mantenendo una funzione di carattere consultivo sulle scelte di indirizzo politico. Il Congresso si svolge ogni 3 anni.
3. L'Assemblea in via straordinaria deve essere convocata se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.
4. L'Assemblea Congressuale Regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta, sfiduciare il Segretario Regionale. In tal caso l'Assemblea può procedere all'elezione di un nuovo Segretario con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Tale elezione deve avvenire a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti.
5. L'Assemblea congressuale è presieduta da un Ufficio di Presidenza eletto a maggioranza assoluta in apertura dei lavori.
6. L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza del 40% degli aventi diritto. L'Assemblea, qualora regolarmente costituita, delibera sempre a maggioranza semplice, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

Articolo 5

Direzione Regionale

1. La Direzione Regionale è organo di discussione ed indirizzo politico nei confronti del Segretario e dell'Esecutivo Regionale.
2. La Direzione Regionale è composta da 30 delegati, ripartiti in maniera federale tra le Province lombarde, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea Congressuale Regionale. Oltre a questi sono membri di diritto della Direzione il Segretario Regionale, i componenti dell'Esecutivo Regionale e i Segretari Provinciali in carica.
3. Sono invitati permanenti alle riunioni della Direzione Regionale i componenti lombardi della Direzione Nazionale GD, i membri del Collegio Regionale dei Garanti in carica, i Parlamentari lombardi e i Consiglieri Regionali che aderiscono all'organizzazione giovanile.
4. La Direzione Regionale è convocata almeno una volta ogni tre mesi. In via straordinaria deve essere convocata se lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
5. La Direzione elegge a maggioranza assoluta il Presidente. Il Presidente convoca e presiede la Direzione, garantendone il coordinamento funzionale e politico con il Segretario e l'Esecutivo.

Articolo 6

Segretario Regionale

1. Il Segretario Regionale ha il compito di rappresentare politicamente i Giovani Democratici lombardi, è responsabile dell'attuazione del programma, della linea politica di GD Lombardia ed è responsabile dell'utilizzo del simbolo e del nome dell'organizzazione. Esso è inoltre garante del pluralismo e dell'unità politica dell'intera organizzazione.
2. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato o se si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea o dalla Direzione Regionale, l'Assemblea Congressuale Regionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta oppure determinare lo svolgimento anticipato del Congresso regionale.
3. Il Segretario Regionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni. Il mandato di Segretario Regionale dura tre anni.

Articolo 7 ***Esecutivo Regionale***

1. L'Esecutivo Regionale è l'organo collegiale con funzioni esecutive che collabora con il Segretario Regionale nella realizzazione dell'iniziativa politica dell'organizzazione.
2. L'Esecutivo Regionale è composto da un minimo di 4 a un massimo di 10 persone.
3. I componenti dell'Esecutivo Regionale sono scelti dal Segretario Regionale, che individua precise deleghe per la programmazione e la gestione delle attività, nonché per l'elaborazione di un programma di lavoro che permetta di condividere gli obiettivi e verificarne progressivamente la realizzazione.
4. Il Segretario Regionale può inoltre assegnare specifici incarichi tematici o di lavoro ad altri componenti dell'Assemblea o della Direzione Regionale.
5. Il Presidente della Direzione Regionale è membro di diritto dell'Esecutivo.

Articolo 8 ***Collegio Regionale dei Garanti***

1. Il Collegio Regionale dei Garanti è l'organo di garanzia dei Giovani Democratici della Lombardia. Il Collegio Regionale dei Garanti si compone di un Presidente, un Vice-presidente e un Segretario, eletti dalla Direzione Regionale su proposta del Presidente.
2. Chiunque può inoltrare esposti al collegio nel rispetto dei Regolamenti nazionali e regionali.
3. I componenti del Collegio Regionale dei Garanti sono scelti tra gli iscritti a GD Lombardia di riconosciuta competenza ed indipendenza. I membri del Collegio non possono ricoprire incarichi dirigenziali di nessun livello all'interno dell'Organizzazione.
4. Il Collegio Regionale dei Garanti ha le seguenti attribuzioni:
 - verifica la regolarità dello svolgimento di tutte le operazioni assembleari ed elettorali dei Giovani Democratici della Lombardia; ordina, anche d'ufficio, la rettifica o rinnovazione di ogni atto di organi regionali, provinciali o sub provinciali che presenti errori o irregolarità;
 - risolve ogni controversia relativa alle competenze di organi regionali, provinciali o sub provinciali sulla base dei regolamenti nazionali e regionali;
 - decide le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti degli organi regionali, provinciali o sub provinciali, dichiara inammissibili le impugnazioni che non siano fondate su violazioni dei regolamenti nazionali e regionali.

Articolo 9 ***Fase congressuale***

1. Le elezioni per il Segretario e per l'Assemblea Congressuale Regionale sono disciplinate da un Regolamento approvato dalla Direzione Regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza semplice in seconda convocazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'iter congressuale sono normate da un apposito Regolamento approvato dalla Direzione Regionale, che sancirà l'inizio della fase congressuale dell'organizzazione, in conformità con le varie norme statutarie e regolamentari.

CAPO III - LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Articolo 10

Livelli territoriali

1. Per ogni livello territoriale titolare, nel proprio ambito, della rappresentanza politica dei Giovani Democratici devono essere previsti un Segretario e un'Assemblea.
2. L'elezione del Segretario e degli organi elettivi a tutti i livelli avviene sulla base di un voto personale, diretto, libero e segreto.

Articolo 11

Circoli

1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita dell'organizzazione. In ciascuna porzione del territorio può essere costituito un solo Circolo.
2. E' possibile, previo riconoscimento del livello provinciale, dare vita a circoli d'ambiente o telematici. Gli iscritti potranno esercitare in pieno i loro diritti o i loro doveri in un solo circolo.

Articolo 12

Federazioni Provinciali

1. GD Lombardia si articola in 12 Federazioni competenti per le Province di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
2. Le Federazioni Provinciali sono tenute ad armonizzare l'attività territoriale dei circoli, a lavorare per accrescere il radicamento dell'Organizzazione, a coinvolgere tutti i circoli nell'attività dei Giovani Democratici, a promuovere iniziativa politica al livello territoriale.
3. Le Federazioni Provinciali devono provvedere a comporre una anagrafe degli iscritti federale da trasmettere secondo le norme previste dallo statuto e dal regolamento per il tesseramento al livello nazionale e regionale. Nella composizione dell'anagrafe le federazioni si fanno carico di sciogliere problemi e mancanze relative ad una non corretta stesura dell'anagrafe. Nel caso questi non vengano sciolti, il problema sarà rimandato al Segretario Regionale.
4. Le Federazioni Provinciali si incaricano di coinvolgere i Circoli nell'attività politica, garantendo la massima condivisione in tutti i territori delle informazioni inerenti al dibattito politico interno, oltre all'applicazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti per una corretta vita democratica interna.
5. Per quanto riguarda i ruoli di Segretario Provinciale, Assemblea Provinciale ed eventuali altri organismi esecutivi o di direzione politica si richiama alle funzioni ed alle procedure sopra descritte nel capo 2.

CAPO IV – REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 13

1. Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Congressuale Regionale con il voto della maggioranza qualificata dei 2/3 in prima convocazione, con la maggioranza assoluta in seconda convocazione.
2. Per quanto non normato dal presente Statuto si rimanda agli Statuti Nazionale e Regionale del Partito Democratico, allo Statuto Nazionale e alla Carta di Cittadinanza dei Giovani Democratici.
3. Gli organismi eletti ad ogni livello nel percorso iniziato con le primarie del 21 novembre 2008 terminano la loro funzione con il primo congresso dei Giovani Democratici.